

Sentenza n. 588/2016 pubbl. il 17/03/2016

RG n. 7083/2012

Repert. n. 1554/2016 del 17/03/2016

N. R.G. 7083/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata societaria

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Manuela Farini Presidente relatore

dott. Liliana Guzzo Giudice

dott. Luca Boccuni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 7083/2012 promossa da:

A . SRL IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.

, con domicilio eletto presso il suo studio in

ATTORE/I

contro

B

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.

, con domicilio eletto

presso il suo studio in

CONVENUTO/I

C

pagina 1 di 7



rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. _____, con domicilio eletto

presso il suo studio in _____

D _____

rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. _____, con domicilio eletto

presso il suo studio in _____

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Di parte convenuta: I signori E _____ e F _____, quali eredi del convenuto

B _____, precisano come di seguito indicato le loro conclusioni:

Nel merito in via principale

Accertarsi la cessazione della materia del contendere tra l'attrice e i convenuti.

Accertarsi e dichiararsi che i signori G _____ e D _____ erano responsabili in solido con il signor B _____, e dunque, accertate le rispettive quote di responsabilità, condannarsi i signori C _____ e D _____ a rifondere agli eredi del signor

B _____ la quota parte a questi imputabili rispetto ad ogni pagamento effettuato dagli eredi del signor B _____ ad A _____ in liquidazione e in concordato preventivo a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità degli amministratori.

In ogni caso

Spese e compensi di lite nei confronti dei terzi chiamati rifusi.

Spese e compensi integralmente compensati con l'attrice.

In via istruttoria

Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze così capitolate:

- 1) Vero che _____ esercita attività di rivendita e concessionaria di autoveicoli BMW a _____;
- 2) Vero che _____ di _____ ed _____ di _____ sono società che di fatto erano gestite e controllate dal signor _____;
- 3) Vero che dette società erano costituite con i capitali del signor _____



- 4) Vero che entrambi i soci e i legali rappresentanti di dette società erano interposte persone nell'interesse e per conto del signor _____ ;
- 5) Vero che il signor _____ aveva costituito in passato altre società, sempre con altre interposte persone, che hanno acquistato veicoli da _____ s.r.l.;
- 6) Vero che il signor _____ agiva per conto di _____ ed _____ di _____ ;
- 7) Vero che il signor _____ assumeva ogni decisione nella gestione di _____ di _____ ed _____ di _____ ;
- 8) Vero che le società controllate dal signor _____ hanno iniziato ad intrattenere rapporti commerciali con _____ s.r.l. nel 1999;
- 9) Vero che dette società erano _____ s.r.l. di _____ ;
- 10) Vero che dette società hanno sempre pagato regolarmente le forniture di _____ s.r.l. fino a tutto il 2007;
- 11) Vero che _____ s.r.l. ha iniziato a vendere veicoli a _____ s.r.l. dal 2004;
- 12) Vero che _____ s.r.l. ha sempre pagato regolarmente le forniture alla stessa effettuate da _____ s.r.l. fino a tutto il 2007;
- 13) Vero che fino a tutto il 2007 _____ s.r.l. aveva concluso dei contratti di finanziamento con _____ e con _____ che venivano periodicamente rinnovati;
- 14) Vero che nel 2008 detti istituti di credito si sono rifiutati di rinnovare i contratti di finanziamento ed hanno richiesto la restituzione di ogni prestito;
- 15) Vero che _____ s.r.l. ha comunque avuto nel 2008 un risultato positivo di gestione;
- 16) Vero che _____ praticava uno sconto dell'8% al momento dell'acquisto del veicolo ed uno secondo sconto del 7% al momento dell'immatricolazione del veicolo solo se _____ s.r.l. raggiungeva determinati obiettivi di immatricolazione annuali fissati da _____ stessa;
- 17) Vero che gli sconti di _____ di cui al capitolo precedente erano applicati sul prezzo di listino;
- 18) Vero che il prezzo di vendita delle autovetture _____ veniva aumentato da parte di _____ s.r.l. fino al 2% del prezzo di listino per spese di preparazione del veicolo;
- 19) Vero che le auto che venivano acquistate da _____ s.r.l. per essere vendute con lo sconto del 20% al solo fine di raggiungere gli obiettivi fissati da _____ erano al più venti al trimestre;
- 20) Vero che i signori _____ e _____, amministratori di _____ s.r.l., erano a conoscenza del numero di automobili che venivano acquistate per essere poi vendute con lo sconto del 20% al solo fine di raggiungere gli obiettivi fissati da _____ ;



- 21) Vero che i signori _____ e _____, amministratori di _____ s.r.l., erano a conoscenza del numero di veicoli venduti ad _____ ;
- 22) Vero che i signori _____ e _____, amministratori di _____ s.r.l., erano a conoscenza del numero di veicoli venduti a _____ s.r.l.;
- 23) Vero che i signori _____ e _____, amministratori di _____ s.r.l., erano a conoscenza del numero di veicoli venduti a _____ s.r.l.;

Si indicano a testi i signori:

- signor _____ ;
- signor _____

Dei chiamati in causa : In via principale: Rigettare le domande proposte nei confronti dei sig.ri

_____ e _____ siccome inammissibili, improcedibili

e comunque infondate in fatto e in diritto.

In via subordinata ed istruttoria: All'occorrenza si chiede di essere ammessi

a provare per testimoni le seguenti circostanze:

1) Vero che dal 1983 al 16 luglio 2009 il sig. _____ era Presidente del Consiglio di Amministrazione di _____ srl ed era l'unico dei consiglieri ad avere deleghe e ruoli operativi all'interno della società;

2) Vero che il sig. _____, nel periodo in cui è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di _____ Srl, si occupava in via esclusiva dei rapporti con la casa madre _____, nonché dei rapporti con i dipendenti e di quelli coi clienti e rivenditori;

3) Vero che _____ seguiva direttamente e/o tramite i propri dipendenti, i rivenditori ed in particolare intratteneva i rapporti con _____ srl di _____ e _____ di _____, concordando le condizioni economiche e sottoscrivendo i relativi contratti;

4) Vero che _____ aveva la disponibilità esclusiva delle chiavi della concessionaria e che i sig.ri _____ e _____ vi accedevano previo appuntamento od utilizzando l'ingresso della clientela negli orari di apertura al pubblico.

Si indicano come testimoni:

- _____
- _____
- _____
- _____



Spese ed onorari di causa interamente rifusi.

Svolgimento del processo

La causa proposta dal concordato di s.r.l. **A** in liquidazione contro **B** verte sulla responsabilità dell'amministratore convenuto in giudizio da s.r.l. **A** per vendite sottocosto e intrattenimento di rapporti con controparti non solvibili.

B, costituendosi in giudizio affermava che le vendite sottocosto rispondevano alla necessità di raggiungere il numero di vendite imposte dalla concessionaria per ottenere gli sconti contrattualmente previsti e chiamava in causa gli altri due amministratori, **C** e **D**, sostenendo che le scelte gestorie erano state concordemente prese.

Il convenuto chiedeva, pertanto che, in caso di condanna a suo carico, i chiamati in causa venissero condannati a manlearlo per la quota di danno loro imputabile.

Costituendosi in giudizio **C** e **D** eccepivano l'inammissibilità dell'azione per mancanza di delibera assembleare nei loro confronti, avendo la società deliberato l'azione solo nei confronti del **B**.

Nel corso del procedimento veniva concesso sequestro conservativo.

Il convenuto **B** decedeva e i suoi eredi riassumevano la causa nei confronti dei chiamati in causa sig.ri **C** e **D** chiedendo di essere manlevati limitatamente alla loro presunta quota di responsabilità.

In data 15.1.2015 gli eredi di **B** formulavano una proposta transattiva al liquidatore giudiziale di **A** S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, dott. , proposta accettata dalla Procedura in data 11.3.2015.

All'udienza dell'1.7.2015 veniva dichiarata estinta ex art. 306 c.p.c. la causa tra l'attrice **A** S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo e i sig.ri **E** e **F**, eredi di **B**.

Precisate, all'udienza del 23.9.2015, le conclusioni sopra indicate, la causa veniva trattenuta in decisione sulla domanda di manleva proposta dagli eredi del convenuto nei confronti dei chiamati in causa.

Motivi della decisione



B era stato convenuto in giudizio da s.r.l. **A** in liquidazione ed in concordato preventivo, di cui era stato amministratore unitamente ai sig.ri **C** e **D**

L'azione contro il solo **B** rispondeva al principio che il creditore può chiedere il pagamento dell'intero debito a ciascuno dei creditori in solido (art. 1292 c.c.), nonché al principio che gli amministratori sono responsabili in solido dell'intero danno, ex art. 2392 c.c., a prescindere dalla entità della relativa responsabilità.

Il **B** non aveva contestato le affermazioni attoree circa la propria responsabilità, giustificando le vendite solamente con direttive della casa-madre; d'altro lato aveva chiamato in causa i co-amministratori chiedendo che essi venissero condannati a manlearlo per la loro quota di debito, qualora fosse stata accolta la domanda di risarcimento del danno nei suoi confronti (di cui chiedeva, nei confronti di s.r.l. **A** il rigetto, in via principale).

La causa perviene in decisione sulla sole domanda di regresso proposta dagli eredi del **B** nei confronti del chiamato in causa, dopo la transazione raggiunta in corso di causa con la Procedura. Rileva il Tribunale che la domanda di manleva del **B** va, più correttamente, qualificata come domanda di regresso ex art. 1299 c.c., la quale può essere proposta nei confronti dei coobbligati anche prima del pagamento da parte del condebitore convenuto in giudizio (Cass. 12691/2008).

La domanda del **B** sottende, d'altra parte, un'istanza di accertamento della responsabilità degli altri amministratori.

Non è, infatti, fondata l'eccezione sollevata dai chiamati in causa di mancanza di una delibera assembleare, non essendo essa prevista nelle s.r.l. e potendo l'azione di responsabilità essere promossa, ex art. 2476 comma 3 c.c., da qualsiasi socio, e quindi, nel caso in questione, anche dal socio amministratore nei confronti degli altri amministratori per ottenere l'accertamento della loro responsabilità.

La domanda del convenuto non può, tuttavia, venire accolta, sia in quanto non è stata sostenuta dalla tempestiva allegazione di fatti indicativi della responsabilità dei co-amministratori nell'atto di chiamata in causa; sia in quanto nessuna prova è stata data della responsabilità degli stessi, essendosi il **B** (e dopo di lui, i suoi eredi), limitati ad affermare, senza darne la prova, che anche gli altri amministratori partecipavano alla gestione e, in particolare, avevano preso le decisioni sulle vendite a lui imputate dalla procedura. Nei capitoli di prova testimoniale da n. 20 a n. 23 gli eredi del **B** si sono, d'altra parte, limitati ad indicare genericamente la conoscenza da parte dei co-amministratori del numero di vendite effettuate, ed i capitoli sono, pertanto, inammissibili.

Non è stata, comunque, neppure accertata la responsabilità di **B**, con la conseguente infondatezza della domanda di regresso dallo stesso proposta, in quanto condizionata all'accoglimento



della domanda di condanna proposta nei suoi confronti da s.r.l. **A**, come gli stessi eredi del convenuto hanno illustrato nella comparsa conclusionale. Il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. è, infatti, condizionato all'esistenza ed all'adempimento da parte di un coobbligato di una specifica obbligazione solidale, la quale, nel caso in questione, non è stata accertata, avendo gli eredi del **B** transatto la causa, con atto 11.3.2015 (definito come transazione al punto 2 della "PROPOSTA") senza alcun riconoscimento della responsabilità, come risulta dalle premesse dell'atto di transazione (allegato alla dichiarazione di rinuncia agli atti dell'attrice depositata il 23.6.2015).

Il tenore della transazione non permette, d'altra parte, neppure di ritenere che essa abbia riguardato l'intero debito, e non la sola responsabilità del convenuto, contro il quale si era appuntata la pretesa della Procedura, che neppure in corso di causa ha proposto alcuna domanda nei confronti degli altri amministratori.

Va, pertanto, rigettata la domanda proposta da **E** e **F** contro **C** e **D**.

Vanno condannati **E** e **F** in solido a rifondere a **C** e **D** le spese processuali, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta la domanda proposta da **E** e **F** contro **C** e **D**.

Condanna **E** e **F** in solido a rifondere a **C** e **D** le spese processuali, che liquida in €. 12.950,00 per compenso, oltre a spese generali nella misura del 15%.

Venezia, 17.12.2015

Il Presidente estensore
Manuela Farini

